



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E  
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione del Dirigente	
N. 28/ 36	di data 25/03/21

**Oggetto: GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA FIERA, PIAZZA CESARE BATTISTI E GIARDINI DI PIAZZA DANTE NEL PERIODO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 (CON OPZIONE DI PROROGA PER ANALOGO PERIODO PER 1+1 EDIZIONI SUCCESSIVE) PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATINO TIPICO NATALIZIO A TRENTO. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER L'EDIZIONE 2021/22 DEL MERCATINO.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 206 del 24/08/2020, con la quale la Giunta ha approvato le linee di indirizzo per l'indizione della gara aperta per l'individuazione del soggetto ritenuto più idoneo cui concedere l'occupazione suolo pubblico per la realizzazione del mercatino tipico di Trento e ha dato mandato allo scrivente Servizio di espletare la procedura di gara previa adozione del prescritto formale provvedimento di approvazione dell'avviso e degli atti di gara;

richiamata la determinazione del Dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili n. 28/96 del 26/08/2020, con cui è stata bandita la procedura di gara aperta per l'individuazione del soggetto cui assegnare la concessione temporanea di suolo pubblico in piazza Fiera, piazza Cesare Battisti e giardini di Piazza Dante dal 15 novembre 2020 al 15 gennaio 2021 per l'organizzazione e la gestione del mercatino tipico natalizio a Trento, con opzione di proroga per analogo periodo per 1+1 edizioni successive;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 28/99 del 01/09/2020, che ha disposto la rettifica di taluni errori materiali presenti nell'avviso di gara e la modifica del periodo di svolgimento del mercatino di Natale, su richiesta dell'organo esecutivo;

atteso che, in data 5 ottobre 2020, in occasione della seconda seduta pubblica di gara, di cui al verbale n. prot. 225944 del 09/10/2020, è stata dichiarata l'aggiudicazione della procedura in favore dell'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi;

dato atto che in data 08/10/2020 sono stati avviati i controlli relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 dlgs. n. 50/2016 in riferimento ad entrambi i soggetti in graduatoria e che da tali controlli, conclusi in data 30/10/2020, non è emersa la sussistenza di alcuna causa di esclusione dalla procedura di gara;

preso atto che, nel corso dell'autunno 2020, si è susseguito uno stratificarsi di disposizioni normative e regolamentari di contenimento del rischio contagio Covid-19, che a vario livello sono intervenute a regolamentare lo svolgimento di fiere, sagre, mercati e manifestazioni aperte al pubblico, tra le quali:

- Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza

pagina 1/7

sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19;

- DPCM 13 ottobre 2020 e 18 ottobre 2020 che, oltre a confermare l'obbligo di mantenimento della distanza interpersonale ed i divieti di assembramento, disponevano limitazioni allo svolgimento di manifestazioni pubbliche, consentendole solo in forma statica;
- DPCM 24 ottobre 2020, successivamente confermato con D.P.C.M. 3 novembre 2020, che all'art. 1 comma 9 lett. n) ha previsto il divieto di svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;
- ordinanza del Presidente della Provincia n. 53 del 5 novembre 2020 che – a parziale modifica di propria precedente ordinanza n. 49 dd. 26 ottobre 2020 – disponeva il recepimento delle disposizioni nazionali, di cui al DPCM 3 novembre 2020, allineando gli obblighi di chiusura delle attività commerciali alle previsioni del stesso decreto;
- D.P.C.M. 3 dicembre 2020, che, all'art. 1, comma 10, lett. n, ha reiterato il divieto di svolgimento sull'intero territorio nazionale di “sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi”, divieto che come espressamente specificato all'interno della sezione “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo (comunemente definite con l'acronimo “FAQ”)” del sito istituzionale del Governo della Repubblica Italiana vale anche per i “cosiddetti Mercatini di Natale”;
- ordinanza Sindacale n. 798/2020 dd. 5 novembre 2020, comunicata ai soggetti partecipanti alla gara con lett. n. prot. 254201 dd 09/11/2020, che – stante la parziale discrasia esistente tra normative nazionali e provinciali ed in riscontro alle richieste di chiarimento degli operatori economici locali – interveniva sancendo espressamente il divieto di svolgimento sia del mercato tipico natalizio del Comune di Trento - edizione 2020 che dei mercati saltuari da svolgersi nel medesimo periodo, confermando le indicazioni prudenziali già precedentemente anticipate sui media locali in data 19 ottobre 2020;

richiamata in particolare la parte motivazionale dell'ordinanza sindacale n. 798/2020 dd. 5 novembre 2020 in cui si dava atto che *“lo svolgimento dei tradizionali mercatini di Natale nelle piazze Fiera, piazza Battisti e piazza Dante, anche se organizzati in maniera da separare le attività di somministrazione dalle altre attività di commercio e pur adottando specifici protocolli di sicurezza, come previsto dall'ordinanza del Presidente della Provincia di Trento n. 49 di data 26 ottobre 2020, non garantirebbe in alcun modo l'esclusione di situazioni di assembramento o il mantenimento delle misure di distanziamento sociale, magari gestibili in aree delimitate di competenza dell'organizzatore, ma incontrollabili all'esterno di queste in occasione dell'afflusso e del deflusso dei numerosi frequentatori della manifestazione”*;

tenuto conto che, in adeguamento alle summenzionate disposizioni, l'edizione 2020/21 della manifestazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore, conseguente all'esigenza di evitare ogni forma di assembramento e contenere al massimo il rischio contagio Covid-19, in un periodo connotato da un trend di contagi crescenti e da una situazione sanitaria complessa ed in peggioramento;

richiamata la determinazione dirigenziale n. 28/149 di data 11/12/2020, con la quale l'Amministrazione ha, tra le altre cose, provveduto a:

- prendere atto della regolare conclusione della procedura di gara sopramenzionata;
- prendere atto della sussistenza, per effetto degli atti normativi sopra richiamati, di un divieto di svolgimento della manifestazione fieristica nell'anno 2020/2021, che ha determinato l'impossibilità, per il soggetto aggiudicatario e per l'amministrazione, di procedere con gli adempimenti previsti nell'avviso di gara ai fini dell'avvio della manifestazione;
- dare atto che il mancato svolgimento dell'edizione 2020/21 del mercatino non dà luogo a pretese di alcun genere da parte del soggetto aggiudicatario, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, parte I, dell'Avviso di gara;
- riservarsi la facoltà di avvalersi dell'opzione di cui all'art. 1, comma 3, parte I, dell'avviso di gara per l'esercizio 2021/2022;

preso atto della necessità di definire la questione relativa all'esercizio del diritto di

opzione in tempi certi e ravvicinati, nonostante l'attuale quadro di incertezza, al fine di non ingenerare ritardi nell'attività organizzativa, con conseguenti danni all'interesse pubblico ed all'aggiudicatario;

ricordato che l'art. 1, comma 3, parte I, dell'avviso di gara ricollega l'esercizio dell'opzione di proroga alla *“positiva valutazione di ciascuna edizione precedente da parte del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili”* e che la ratio di tale previsione è volta a tutelare il buon esito della manifestazione, escludendo la possibilità di rinnovo in ipotesi di conduzione negativa delle edizioni pregresse, a tutela del preminente interesse pubblico;

rilevato che il presupposto indefettibile per poter rendere una valutazione complessiva dell'evento mercato tipico natalizio consiste nella materiale realizzazione dello stesso, che sull'edizione 2020/21 è stata impedita da cause di forza maggiore, non dipendenti dalla volontà dell'organizzatore, come ampiamente riportato in premessa;

ritenuto in particolare che dall'impossibilità di rendere una valutazione puntuale di un evento non svoltosi per cause di forza maggiore non possa derivare nocumento per il soggetto che vi avrebbe dovuto dar corso, tanto più ove – come nel caso di specie – questi abbia positivamente curato, fino all'apprendimento delle circostanze impedienti, tutte le attività preparatorie e propedeutiche all'esecuzione dello stesso;

preso atto inoltre che l'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi ha curato con successo lo svolgimento di precedenti edizioni del Mercatino di Natale e che tale bagaglio esperienziale e di competenze, positivamente valutato dalla stessa commissione di gara, costituisce a sua volta elemento di valutazione idoneo ad integrare i requisiti per l'esercizio dell'opzione previsti nel bando;

richiamata la propria nota interna n. prot. 144390692 dd. 11.03.2021, con la quale, ricollegandosi alle considerazioni già esposte con determinazione dirigenziale n. 28/149 dd. 11/12/2020, si dava atto dell'iter procedurale che ha condotto al mancato svolgimento del mercatino tipico natalizio 2020/21, rilevando come nessuna contestazione debba essere svolta nei confronti del soggetto aggiudicatario per mancanze o inesattezze nell'adempimento al bando ed esprimendo altresì valutazione positiva rispetto alla gestione delle pregresse edizioni;

ritenuto pertanto che nel caso di specie ricorrano i presupposti legittimanti l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 1, comma 3, parte I, dell'avviso di gara in quanto il mancato svolgimento del mercatino tipico natalizio per cause di forza maggiore, assorbe – rendendola impossibile – la valutazione a consuntivo dell'evento, per la cui esecuzione l'aggiudicatario si è per di più correttamente adoperato, nelle possibilità e con i limiti derivanti dall'incidenza della pandemia Covid-19;

ritenuto in particolare che tale interpretazione si pone in piena coerenza con la ratio stessa della previsione in esame, volta a tutelare il preminente interesse pubblico al buon esito della manifestazione, nonché con i principi di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

richiamato, inoltre, l'art. 32, comma 4 d.lgs. n. 50/2016, il quale dispone, in riferimento alle offerte presentate in sede di gara, che *“l'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere il differimento di detto termine”*;

preso atto che, in conformità a tale disposizione normativa, l'avviso di gara ha previsto, all'art. 2, parte II, che *“l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla scadenza per il termine indicato per la presentazione dell'offerta”*;

rilevato che, nella presente procedura di gara, il termine di presentazione delle offerte era fissato al 16/09/2020 e, pertanto, l'efficacia vincolante dell'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario sarebbe giunta a scadenza, in assenza di differimento, nel mese di marzo 2021;

richiamata la nota n. prot. 70594 del 16/03/2021, con la quale l'amministrazione comunale ha chiesto al soggetto aggiudicatario, Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, la propria disponibilità a differire il predetto termine di efficacia vincolante della

propria offerta, prolungando così l'efficacia vincolante della medesima per un periodo di ulteriori 180 giorni rispetto alla scadenza inizialmente valevole;

richiamata la lett. n. prot. 71201 dd 16/03/2021, con la quale l'Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, in accoglimento della richiesta presentata dall'Amministrazione, ha confermato la propria disponibilità a prolungare il termine di efficacia vincolante della propria offerta per ulteriori 180 giorni rispetto al termine inizialmente valevole;

preso atto, pertanto, che, alla data odierna, l'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario risulta, in forza del predetto differimento, ancora dotata di efficacia vincolante nei confronti del medesimo e, pertanto, risulta possibile, per l'Amministrazione, procedere legittimamente all'eventuale esercizio del diritto di opzione di cui all'art 1, comma 3, parte I dell'avviso di gara, senza dover acquisire alcun ulteriore specifico atto di consenso da parte dell'offerente;

precisato altresì che l'eventuale esercizio del diritto di opzione si riferisce all'organizzazione dell'edizione +1 (edizione 2021-22), essendosi la prima edizione di validità della presente gara chiusa sull'annualità 2020/21, ancorché materialmente non realizzata, in applicazione di quanto disposto dall'art. 3 comma 4: *"I soggetti partecipanti alla presente procedura non potranno vantare nei confronti del Comune di Trento nessuna pretesa di alcun genere laddove lo svolgimento della manifestazione fosse annullato, interrotto, posticipato o comunque modificato per cause, nessuna esclusa, indipendenti dalla volontà del Comune stesso"*. L'intervenuto divieto di svolgimento della manifestazione, imposto per preminenti ragioni di interesse pubblico e tutela della salute, ha infatti disposto l'annullamento di una edizione dei mercatini e non già il rinvio della stessa, né è ipotizzabile pensare, in relazione ad una concessione temporanea di suolo pubblico, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 107 d.lgs. 50/2016, riferendosi tale previsione a contratti ad esecuzione continuativa e a circostanze di forza maggiore sopravvenute e non prevedibili all'atto della stipula del contratto;

rilevato infine che l'eventuale esercizio dell'ulteriore annualità di proroga prevista da contratto (edizione 2022-2023) sarà invece valutato sull'anno venturo, tenendo conto del preminente interesse pubblico, delle priorità strategiche dell'amministrazione comunale e dell'andamento della pandemia Covid-19;

dato atto che l'esercizio dell'opzione per l'edizione 2020-21 deve essere valutato anche tenendo della coerenza dell'offerta dedotta in gara con le priorità strategiche dell'amministrazione comunale e con l'impostazione che questa intende conferire alla gestione degli eventi natalizi sul proprio territorio, tenuto conto della situazione di obiettiva incertezza in cui ancora si versa;

ricordato che l'anno 2020, nell'assenza dei mercatini, ha rappresentato per l'amministrazione comunale un importante momento di rivisitazione dell'offerta tradizionale di *"Trento città del Natale"*, che è stata reinterpretata in chiave emozionale, lavorando sulla luce come messaggio di speranza e come veicolo di valorizzazione delle bellezze architettoniche della città;

ricordato che il DUP 2021/2023, approvato con deliberazione consiliare 29.12.2020 n. 175, individua fra i propri asset strategici quello di *"Ripensare la tradizionale offerta di Trento città del Natale"* portando sostanzialmente ad evoluzione il percorso avviato nell'anno 2020, nell'ottica di ricercare un'offerta natalizia realmente distintiva e coerente con la vocazione turistica e culturale di Trento come città alpina;

rilevato che la Giunta comunale nella seduta di data 22/03/2021 ha condiviso l'opportunità di procedere – sussistendone i presupposti come di presso delineato – all'esercizio del diritto di opzione, anche rispetto a tale concorrente profilo di valutazione, in ragione di una duplicità di considerazioni: da una parte l'incertezza legata all'evoluzione del quadro pandemico in essere che non consente di avviare complessive rivisitazioni dell'offerta e dall'altra l'innovatività stessa di alcune previsioni dedotte negli atti di gara del 2020 (in termini di fruizione degli spazi e valorizzazione di zone anche a minor appetibilità turistica), che di per se costituiscono sperimentazione di un format parzialmente innovato rispetto all'offerta precedente;

ritenuto, pertanto, opportuno e corretto, sulla base di tutte le suesposte

considerazioni ed in conformità all'orientamento espresso dalla Giunta comunale nella seduta di data 22/03/2021, avvalersi dell'opzione di cui al citato art. 1, comma 3, parte I dell'Avviso di gara, nonché dar seguito alle ulteriori indicazioni fornite dalla Giunta stessa nella medesima seduta;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.;
- la Legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17;
- la deliberazione di Giunta provinciale n. 1559 di data 8 settembre 2014;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da ultimo modificato con deliberazione consiliare 20.11.2019 n. 181;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30/12/2020 prot. n. 88/2020/05 prot. n. 306129 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

pagina 5/7

1. di prendere atto, sulla base di quanto esposto in premessa, dell'avvenuto differimento del termine di efficacia vincolante di cui all'art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 valevole per l'offerta presentata dal soggetto aggiudicatario, Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi, per un periodo di ulteriori 180 giorni rispetto al termine inizialmente valevole in forza della medesima disposizione normativa, nonché dell'art. 2, parte II dell'Avviso di gara;
2. di avvalersi in via immediata, dell'opzione di proroga prevista dall'art. 1, comma 3, parte I, dell'Avviso di gara, con conseguente riconoscimento formale in favore di APT della legittimazione a richiedere, in via esclusiva, l'occupazione di suolo pubblico per l'organizzazione dell'edizione 2021/22 del Mercatino di Natale di Trento, da intendersi quale primo anno di proroga contrattuale secondo quanto previsto dal citato articolo dell'Avviso di gara;
3. di rimandare a successivi atti dello scrivente Servizio il compimento di tutti gli adempimenti di propria competenza utili a consentire la regolare organizzazione, da parte del soggetto aggiudicatario, della prossima edizione dei mercatini di Natale, nel rispetto di quanto disposto dagli atti di gara, dalla normativa applicabile e di quanto indicato nel presente atto;
4. di fare salva la possibilità, per lo scrivente Servizio, di richiedere al soggetto aggiudicatario l'adozione delle eventuali modifiche progettuali che si rendano necessarie in ragione dei vigenti obblighi di legge in tema di sicurezza, nonché, nei limiti consentiti dagli atti di gara e nel pieno rispetto dell'offerta tecnica presentata, di verificare le eventuali variazioni, specificazioni e adeguamenti estetici/organizzativi che si rendessero opportuni per conseguire una migliore realizzazione dell'interesse pubblico perseguito e per assicurare complessiva coerenza al palinsesto natalizio;
5. rimandare ad un proprio successivo provvedimento, in base a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, parte I, dell'avviso di gara, l'individuazione puntuale del periodo e delle date di svolgimento dell'edizione 2021/22 del mercatino tipico natalizio di Trento, nel rispetto dei limiti posti dall'art. 3, commi 1 e 2, parte I, dell'Avviso di gara, nonché l'individuazione esatta del termine di cui all'art. 10, comma 4., lett. A, parte I, dell'avviso di Gara, entro il quale sarà richiesto al soggetto aggiudicatario, con riferimento all'edizione 2021/22, il completamento degli adempimenti specificati nell'articolo medesimo;
6. rimandare a successivo provvedimento del competente organo il rilascio della concessione temporanea di occupazione di suolo pubblico, nel rispetto delle modalità e condizioni disposte dall'avviso di gara;
7. di fare salvo il rispetto di tutte le eventuali sopravvenienze normative che dovessero intervenire a disciplinare lo svolgimento del mercatino tipico natalizio di Trento e/o a disporre il divieto di svolgimento anche per l'edizione 2021/22, in ragione dell'eventuale perdurare dell'emergenza sanitaria in atto. Di dare atto, per tale ultima eventualità, che nessuna pretesa potrà essere avanzata dal soggetto aggiudicatario nei confronti dell'amministrazione comunale, in applicazione di quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3, parte I dell'Avviso di gara;
8. di riservare ad un successivo provvedimento l'eventuale esercizio del diritto di opzione anche per la seconda annualità di rinnovo, da valutare anche in relazione all'evoluzione dell'emergenza sanitaria in atto.

Allegati in formato elettronico  
//

Allegati in formato cartaceo  
//

Il Dirigente del Servizio  
Laura Begher

Trento, addì 25/03/21

pagina 7/7

---

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E  
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione del Dirigente	
N. 28/ 36	di data 25/03/21

**Oggetto: GARA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI ASSEGNARE LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN PIAZZA FIERA, PIAZZA CESARE BATTISTI E GIARDINI DI PIAZZA DANTE NEL PERIODO NOVEMBRE 2020 - GENNAIO 2021 (CON OPZIONE DI PROROGA PER ANALOGO PERIODO PER 1+1 EDIZIONI SUCCESSIVE) PER LA REALIZZAZIONE DEL MERCATINO TIPICO NATALIZIO A TRENTO. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI OPZIONE PER L'EDIZIONE 2021/22 DEL MERCATINO.**

### Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 26 marzo 2021

Il Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi